

L'assorbimento dei vizi di inammissibilità e l'assorbimento dei vizi di costituzionalità: nei meandri e nella polisemia di due "concetti"*

di Andrea Bonomi
(8 dicembre 2013)

SOMMARIO: 1) Premessa – 2) La differenza basata sulla possibilità di operare l'assorbimento dei vizi di costituzionalità e l'assorbimento dei vizi di inammissibilità nelle diverse decisioni della Corte – 3) La differenza consistente nelle conseguenze che derivano dalla scelta di operare l'assorbimento dei vizi di costituzionalità e l'assorbimento dei vizi di inammissibilità – 4) La differenza fra assorbimento dei vizi di costituzionalità e assorbimento dei vizi di inammissibilità in punto di giudicato implicito –

1) *Premessa*

Lo scopo di questo scritto è quello di approfondire le differenze esistenti fra due "concetti" molto diversi fra loro, sebbene entrambi riguardino la tecnica dell'assorbimento: trattasi dell'assorbimento dei vizi (o motivi o profili o eccezioni) di inammissibilità e dell'assorbimento dei vizi (o profili o motivi o censure o questioni¹) di costituzionalità.

Come abbiamo già tentato di rilevare in altra sede², l'assorbimento dei vizi di costituzionalità è quella tecnica processuale in virtù della quale la Corte costituzionale circoscrive la decisione di accoglimento – e in qualche raro caso, sia pure contravvenendo alla regola di giudizio che le dovrebbe imporre di esaminare tutti i vizi prima di rigettare la questione pervenutale, anche quella di rigetto³ – ad una parte soltanto dei vizi lamentati nel giudizio e dichiara conseguentemente assorbiti gli altri, la cui valutazione è ritenuta evidentemente inutile ai fini della pronuncia.

La Corte, peraltro, ha esplicitamente chiarito di poter operare l'assorbimento non solo nei casi in cui i vizi sono posti fra loro in un rapporto di connessione e dunque di pregiudizialità (il cosiddetto assorbimento proprio), ma anche nelle ipotesi in cui essi sono assolutamente autonomi l'un l'altro (il cosiddetto assorbimento improprio) e cioè in cui – differentemente dall'assorbimento proprio – la risoluzione del dubbio posto in

* Scritto sottoposto a *referee*.

1 In realtà, come abbiamo tentato di dimostrare altrove, la terminologia che pare più appropriata è quella di vizi di costituzionalità, mentre le altre – profili, censure, motivi, questioni –, pur se utilizzate correntemente non solo in dottrina ma anche dalla stessa Corte costituzionale, sotto vari aspetti non sembrano così corrette: per ulteriori ragguagli e delucidazioni su ciò cfr. comunque, volendo, A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi nel giudizio di costituzionalità in via incidentale*, Napoli 2013, 8-10.

2 Vedasi, se lo si ritiene opportuno, A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi*, cit., *multis locis*.

3 Sul punto cfr., volendo, A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi*, cit., 21-3, 94 ss., partic. 113 ss. (per esempi di decisioni costituzionali in argomento).

riferimento a uno dei parametri invocati nell'atto introduttivo non comporta affatto, *ex se*, la soluzione del dubbio posto in relazione ai restanti parametri⁴.

In questa sede, non potendo approfondire per ovvi motivi tutti gli aspetti problematici che questa tecnica, per così dire, contiene in sé, ci limitiamo soltanto a sottolineare che essa comporta alcune conseguenze non irrilevanti quali, ad esempio, quelle relative all'incidenza sull'attività del legislatore futuro, quelle inerenti, perlomeno in certi casi, l'attività interpretativa del giudice *a quo* e di tutti gli altri giudici, quelle concernenti il cosiddetto giudicato implicito che si ritiene in alcune ipotesi formato sui vizi rimasti assorbiti etc...

L'assorbimento dei vizi di inammissibilità, invece, è quella tecnica in virtù della quale la Corte costituzionale pronuncia l'inammissibilità, semplice o manifesta, dopo aver assodato la sussistenza di un determinato profilo di inammissibilità fra quelli eccepiti dall'Avvocatura dello Stato o dalle parti costituite o da essa stessa rilevato d'ufficio, con assorbimento di ogni ulteriore profilo d'inammissibilità: in altre parole, essa accoglie una delle eccezioni d'inammissibilità opposte dalle parti costituite o dall'Avvocatura dello Stato, dichiarando le altre assorbite, oppure comunque rileva d'ufficio l'esistenza di un profilo d'inammissibilità, dichiarando assorbiti tutti i vizi d'inammissibilità eccepiti dalle parti private e/o dall'Avvocatura.

La Corte, d'altra parte, ha *expressis verbis* chiarito che anche per economia di giudizio ad essa spetta, nel valutare il complesso delle eccezioni sollevate o sollevabili in riferimento alla questione prospettata, stabilire l'ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre⁵.

Tuttavia, le conseguenze che, per così dire, discendono dall'assorbimento di profili di inammissibilità sono totalmente differenti da quelle, cui poco fa abbiamo fatto fugace cenno, che derivano da un assorbimento di vizi di incostituzionalità.

Ed è proprio su questo specifico aspetto che intendiamo appuntare la nostra attenzione in questo scritto.

2) *La differenza basata sulla possibilità di operare l'assorbimento dei vizi di costituzionalità e l'assorbimento dei vizi di inammissibilità nelle diverse decisioni della Corte –*

Riteniamo opportuno precisare innanzitutto che una differenza emerge lampante fin da subito ed è bene metterla prioritariamente in evidenza.

Infatti l'assorbimento dei vizi di costituzionalità è tecnica che può essere impiegata nelle decisioni in cui la Corte, valutata la sussistenza di uno dei vizi evocati, non si pronuncia per economia di giudizio sui restanti altri e questo in quanto ciò,

4 Cfr. la dec. n. 293 del 2010, in *Giur. Cost.* 2010, 3810; in dottrina per approfondimenti cfr. V. ANGIOLINI, *Censure di costituzionalità <<assorbite>> e processo incidentale sulle leggi*, in *Il Dir. della Reg.* 1988, 516 ss.; L. D'ANDREA, *Prime note in tema di assorbimento nei giudizi di costituzionalità*, in A. RUGGERI-G. SILVESTRI (a cura di), *Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi*, Milano 2000, 96 ss.; C. MAINARDIS, *Assorbimento delle censure di incostituzionalità e giudizio in via incidentale*, in *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, IV, Napoli 2009, 1414 ss.; volendo, A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi*, cit., 27 ss.

5 Cfr. la dec. n. 181 del 2010, in *Giur. Cost.* 2010, 2677 ss. e la recentissima dec. n. 252 del 2013, in www.giuricost.org.

appunto, sarebbe superfluo ai fini dell'annullamento della norma di legge sottoposta al suo vaglio.

Insomma, tale tecnica può essere utilizzata nelle sole decisioni di accoglimento – e neanche in tutte se si considera che la Corte non può ricorrervi nelle sentenze di accoglimento “dal momento in cui” perlomeno qualora dalla declaratoria di incostituzionalità per contrasto con uno od alcuni dei parametri costituzionali invocati possano derivare effetti temporali più ampi di quelli discendenti dal ravvisato contrasto con il parametro che risultasse essere sopravvenuto rispetto alla disposizione impugnata⁶ – e tutt'al più in alcune particolari decisioni di inammissibilità e in particolare nelle decisioni di inammissibilità contenenti un'incostituzionalità accertata ma non dichiarata⁷: però la Corte non può – o, meglio ancora, non potrebbe, visto che poi nei fatti la Corte stessa in alcune occasioni vi è ricorsa ugualmente – ricorrere all'assorbimento dei vizi nelle decisioni di infondatezza né semplice né manifesta né interpretativa perché al fine di rigettare una questione di costituzionalità il Giudice delle leggi deve – *rectius*, dovrebbe – esaminare tutti i parametri evocati motivatamente uno per uno⁸.

Tutt'altro è il ragionamento da svolgere per i vizi di inammissibilità, per i quali non esiste alcuna preclusione relativa alla tipologia decisionale.

In altri termini, la Corte può procedere all'assorbimento di vizi di inammissibilità non solo in decisioni, ovviamente, di inammissibilità, ma anche in sentenze di accoglimento e in decisioni di rigetto: questo accadrà se, per esempio, la Corte dichiara la questione inammissibile con riferimento a uno o ad alcuni dei parametri evocati – e sotto questo profilo può pronunciare l'inammissibilità anche solo per un motivo, assorbendo i restanti altri motivi di inammissibilità eccepiti –, e poi rispetto agli altri parametri invocati giunge ad una pronuncia di fondatezza o di infondatezza⁹.

3) *La differenza consistente nelle conseguenze che derivano dalla scelta di operare l'assorbimento dei vizi di costituzionalità e l'assorbimento dei vizi di inammissibilità*

Esiste poi un'altra differenza tutt'altro che irrilevante fra i due “concetti” sui quali ci stiamo intrattenendo, differenza che pure, per così dire, paradossalmente muove da un elemento in comune fra gli stessi.

Al proposito partiamo da questo elemento in comune per poi giungere a comprendere meglio la differenza in questione.

Il minimo comun denominatore cui alludiamo è costituito dall'esistenza di criteri che sorreggono – anche se non sempre, ma comunque in un numero molto significativo di ipotesi – la scelta della Corte di anteporre l'esame di un vizio sia di

⁶ Per approfondimenti cfr., volendo, A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi*, cit., 68 ss.

⁷ Sui motivi di ciò cfr., volendo, A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi*, cit., 55 ss.

⁸ Il punto è stato da noi approfondito in altra sede cui ci permettiamo di rinviare: cfr. A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi*, cit., 94 ss.

⁹ Cfr. le decc. n. 138 del 2010, in *Giur. Cost.* 2010, 1605 ss. e n. 190 del 2013, in www.giurcost.org.

inammissibilità sia di incostituzionalità rispetto allo scrutinio di un altro vizio tanto di inammissibilità quanto di incostituzionalità, con la conseguenza che il vizio che viene esaminato per primo difficilmente – per non dire mai – risulterà compreso fra i vizi assorbiti ma caso mai potrà essere il vizio assorbente.

Con più specifico riferimento ai vizi di incostituzionalità in molte sentenze ad esempio la Corte ha anteposto l'esame del vizio relativo alla violazione del giudicato costituzionale a tutti gli altri e in alcuni casi significativi la Corte ha anche, una volta accertata la fondatezza del vizio riconducibile all'art. 136 Cost., assorbito i restanti altri pure evocati dal giudice *a quo*¹⁰, così come in altre numerose decisioni la Corte ha scrutinato per primo e da subito il vizio di natura formale, dichiarando poi assorbiti – una volta assodato che il vizio formale era in effetti sussistente – i vizi di carattere sostanziale¹¹.

Anche con riferimento ai vizi di inammissibilità la dottrina ha constatato che sovente la Corte esamina per primi alcuni vizi di inammissibilità i quali dunque non risultano quasi mai o comunque difficilmente fra i vizi assorbiti laddove la Corte decida, una volta constatata la sussistenza del vizio appunto esaminato per primo, di non valutare se sussistono anche i restanti altri eccipiti o sollevabili.

Un ruolo preferenziale sotto questo profilo assume da sempre il vizio relativo al difetto di rilevanza della questione, una volta assodato il quale, appunto, gli altri vengono assorbiti¹²; peraltro, sotto questo profilo non si può sottacere, come è stato esattamente rilevato¹³, che anche le eventuali carenze nella descrizione della fattispecie che la Corte pare talora evidenziare con priorità rispetto ad altri profili sono sostanzialmente strumentali ad una congrua valutazione della rilevanza della questione e quindi a questa dopotutto riconducibili, così come analogamente è ben vero che, quando il giudice *a quo* non ha preso chiaramente posizione sull'interpretazione di una certa disposizione oppure non si è risolto a scegliere fra più opzioni possibili, la Corte è solita arrestare il proprio giudizio alla constatazione di questa lacuna la quale viene valutata prioritariamente rispetto a ogni ulteriore profilo e comporta spesso altresì l'assorbimento delle ulteriori eccezioni d'inammissibilità, ma è anche vero che si tratta comunque di "aspetti non estranei alla rilevanza della questione atteso che l'assenza di una chiara determinazione interpretativa rende incerta l'individuazione della norma che deve essere applicata nel giudizio e si traduce quindi in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione o in vera e propria irrilevanza di essa"¹⁴.

10 Sul punto cfr. G. GALIPÒ, *Quadrare il cerchio (Il "Lodo Alfano" fra l'"ombra" del giudicato e i poteri in equilibrio)*, in R. BIN-G. BRUNELLI-A. GUAZZAROTTI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI (a cura di), *Il lodo ritrovato. Una quaestio e un referendum sulla legge n. 124 del 2008*, Napoli 2009, 126 e *ivi* note 17 e 18; volendo, A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi*, cit., 141 ss.

11 Sul punto vedansi G. PELAGATTI, *Giudizio di costituzionalità e assorbimento dei motivi*, Napoli 2004, 143 ss.; volendo, A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi*, cit., 153 ss.

12 Per esempi significativi sul punto cfr. G.P. DOLSO, *Giudici e Corte alle soglie del giudizio di costituzionalità*, Milano 2003, 271 nota 1; volendo, A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi*, cit., 40.

13 In tal senso cfr. G.P. DOLSO, *Giudici e Corte*, cit., 271.

Tuttavia, anche con riferimento al minimo comun denominatore al quale abbiamo fatto poc'anzi riferimento non si può sottacere una differenza fondamentale fra i vizi di costituzionalità e i vizi di inammissibilità.

Infatti nel caso dei primi la scelta della Corte di anteporre, o meno, l'esame di alcuni vizi a quello di altri e soprattutto la decisione dei giudici costituzionali, una volta ritenuto sussistente il vizio esaminato per primo, di assorbire, o meno, i restanti altri è assolutamente e tendenzialmente libera, nel senso che – al di là di alcune conseguenze e anche di taluni “inconvenienti” che può produrre soprattutto nei confronti del legislatore futuro e in alcuni particolari casi del giudice del processo principale e dei giudici comuni¹⁵ – tale scelta però non incide sul fatto che comunque la norma di legge portata all'esame della Corte è in ogni caso annullata indipendentemente dal fatto che assorbimento vi sia stato o no: insomma, dopotutto “il carattere cassatorio delle decisioni di accoglimento dei giudici costituzionali... comporta... che scarso rilievo abbia... la determinazione della *causa petendi*... identificabile nel vizio dell'atto...”¹⁶.

Se sulla dichiarazione di accoglimento della questione di costituzionalità da parte della Corte non incide in alcun modo la scelta di assorbire, o meno, alcuni dei vizi evocati in sede di ordinanza introduttiva, totalmente diverso è, invece, il ragionamento che deve essere svolto con riferimento alla scelta di assorbire alcuni dei vizi d'inammissibilità.

In questo caso infatti sulla decisione di inammissibilità pronunciata dalla Corte pesa o comunque può incidere notevolmente l'eventuale assorbimento di vizi di inammissibilità praticato dalla stessa: in altri termini e detta altrimenti, la decisione della Corte, dopo aver asseverato la sussistenza di un determinato profilo di inammissibilità, di assorbire i restanti altri, o invece, di valutare la sussistenza di tutti i vizi di inammissibilità eccettati o sollevabili d'ufficio può acquistare un peso decisivo nei confronti del giudice *a quo* e finanche – se venissero in considerazione certi vizi di inammissibilità, quale quello correlato alla discrezionalità del legislatore¹⁷ – *erga omnes iudices*.

Per capire meglio questa affermazione è opportuno ricordare che, a partire dal periodo in cui si è dovuto porre il problema dell'eliminazione dell'arretrato a causa delle numerose questioni sollevate, la Corte costituzionale ha fatto ricorso alla formula

14 Così G.P. DOLSO, *Giudici e Corte*, cit., 271-72.

15 Su quali siano questi “inconvenienti” cfr., volendo, A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi*, cit., 258 ss.

16 A. PIZZORUSSO, *Gli effetti delle decisioni delle Corti costituzionali nei giudizi ordinari*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.* 1987, 916.

17 Sui motivi di questa nostra affermazione – su cui non possiamo intrattenerci in questa sede in virtù dei limiti che ci siamo posti nella ricerca svolta in questo articolo – rimandiamo a A. ANZON, *Nuove tecniche decisorie della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.* 1992, 3204; volendo A. BONOMI, *Quando la Corte può decidere ma decide di “non decidere”: le decisioni di “inammissibilità per eccesso di fondatezza”, le decisioni interpretative di inammissibilità per omessa interpretazione “conforme a” e alcune decisioni di restituzione degli atti per ius superveniens*, in *Forum di Quad. Cost.* 2013, partic. § 2.

dell'inammissibilità anche nelle ipotesi in cui l'eliminazione del vizio riscontrato dalla Corte stessa rientrava nella disponibilità dell'autorità giudiziaria rimettente, ipotesi nelle quali invece in precedenza la Consulta aveva perlopiù fatto ricorso alla pronuncia di restituzione degli atti¹⁸.

Peraltro, facendo proprie le acute intuizioni di autorevole dottrina¹⁹, la Corte, a partire dalla sentenza n. 135 del 1984²⁰, "quando il titolo dell'inammissibilità dichiarata dalla Corte lo consente"²¹ e cioè se il motivo sulla cui base la prima volta era stata pronunciata l'inammissibilità era rimuovibile e è stato poi effettivamente eliminato nella nuova ordinanza di rinvio, non ha dichiarato inammissibile ma – sempre non sussistendo altre ragioni tali da imporre l'adozione di una pronuncia processuale – ha ripreso in esame nel merito la questione già dichiarata inammissibile riproposta dal medesimo giudice nello stesso procedimento: da ciò si evince dunque che nessuna efficacia preclusiva alla riproposizione può essere annessa alle decisioni di inammissibilità in questione.

Qualora, invece, il vizio che viene riscontrato dalla Corte e che costituisce la ragione dell'inammissibilità sia insanabile da parte dello stesso giudice *a quo*, allora l'effetto della decisione di inammissibilità deve intendersi preclusivo nel senso che un'ulteriore riproposizione della questione da parte di quello stesso giudice nel medesimo procedimento andrebbe fatalmente incontro ad una nuova pronuncia di inammissibilità, con l'eccezione forse del caso in cui la decisione si fondi su un errore di fatto e cioè su un "«abbaglio dei sensi»... una svista... una distrazione del giudice, che non si accorge che dagli atti del processo emerge chiaramente l'esistenza o l'inesistenza di un fatto, di cui bisognava tener conto nel decidere" e tale da risultare "determinante... sulla decisione"²², atteso che in tal caso, secondo quanto sostenuto

18 Cfr. R. ROMBOLI, *Lo strumento della restituzione degli atti e l'ordinanza 150/2012: il mutamento di giurisprudenza della Corte EDU come ius superveniens e la sua incidenza per la riproposizione delle questioni di costituzionalità sul divieto di inseminazione eterologa*, in *Consulta on line* 2013, spec. § 1.

19 Il riferimento è soprattutto a L. CARLASSARE, *Le «questioni inammissibili» e la loro riproposizione*, in *Giur. Cost.* 1984, 759 ss., la quale osservava che, siccome l'art. 2, comma 1 N. I. attribuisce al Presidente della Corte di accertare la regolarità dell'ordinanza e delle notificazioni prima di disporre la pubblicazione in Gazzetta e poiché ciò comporta, in caso di eventuali irregolarità o carenze, la richiesta al giudice *a quo* di colmare le lacune riscontrate o di procedere agli adempimenti omessi, "è impensabile che uno stesso difetto – ad esempio la mancata notificazione –, se rilevato dal Presidente provochi una richiesta di regolarizzazione affinché poi il giudizio possa avere il suo corso e, invece, se rilevato successivamente, consenta una decisione d'inammissibilità definitivamente preclusiva del giudizio di costituzionalità" (p. 759) e poteva così concludere nel senso che l'effetto preclusivo delle decisioni d'inammissibilità "nei confronti dello stesso giudice remittente... deriva unicamente dal contenuto della decisione, ossia dalle ragioni per le quali l'inammissibilità è stata dichiarata" (p. 760).

20 In *Giur. Cost.* 1984, I, 883.

21 A. LA PERGOLA, *La giustizia costituzionale nel 1986*, in *Foro It.* 1987, V, 156.

22 La definizione è di T. FENUCCI, *In tema di revocazione delle sentenze della Corte costituzionale*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.* 1999, 657 nota 12, il quale prosegue osservando che l'errore di fatto deve rivelarsi decisivo sulla decisione "a tal punto che essa sarebbe stata diversa se il giudice non fosse incorso in quella falsa rappresentazione della realtà...".

perlomeno da alcuni commentatori, il giudice, pur di fronte appunto ad una decisione di inammissibilità di tipo decisorio, non potendo chiedere la revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4 cod. proc. civ. applicato estensivamente, della decisione di inammissibilità suddetta²³, potrebbe risollevarla la questione nel medesimo procedimento²⁴.

Ritornando comunque alla distinzione cui poco sopra abbiamo fatto cenno in seno alle pronunce di inammissibilità, si potrebbe osservare che la Corte “alla chiara, logica e razionale contrapposizione tra restituzione degli atti – effetto non preclusivo e inammissibilità – effetto preclusivo, ha sostituito una pronuncia di inammissibilità con effetto bivalente, da interpretare sulla base delle ragioni per le quali essa è stata adottata, più incerta quindi nel significato e foriera pertanto di equivoci e perplessità”²⁵: insomma, per rifarsi alla nozione adoperata dalla dottrina prevalente²⁶ – ancorché non condivisa da tutti gli studiosi²⁷ – nonché dalla Corte costituzionale nella sua costante giurisprudenza²⁸, è dirimente la natura decisoria o non decisoria della pronuncia di inammissibilità.

Ora, tanto premesso, è chiaro che la scelta della Corte di assorbire alcune eccezioni di inammissibilità può comportare conseguenze di un certo rilievo.

In certe ipotesi tale scelta, per così dire, “si limita” soltanto ad incidere sul principio di economia dei giudizi.

23 Tale presupposto è però negato da altri studiosi: in tal senso cfr. R. ROMBOLI, *Decisioni di inammissibilità o fondate su errore di fatto e limiti alla riproposizione da parte del giudice a quo della stessa questione nel corso del medesimo giudizio*, in *Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale*, Milano 1990, 174 ss., partic. 183-85, il quale ritiene che legittimato a chiedere la revocazione della decisione di inammissibilità di tipo decisorio – e in particolare di quella motivata sulla base dell'irrelevanza della questione “dal momento che il fatto entra principalmente nel processo costituzionale attraverso il concetto di rilevanza” (p. 185) – sia innanzitutto il giudice *a quo*, al quale, una volta riassunto il processo sospeso a seguito della sentenza della Corte costituzionale, le parti potranno rivolgere istanza affinché richieda alla Corte la revocazione della sentenza stessa, e altresì la stessa Corte d'ufficio, nonché qualsiasi altro giudice che venga a trovarsi nella condizione di dover fare applicazione della sentenza della Corte affetta da errore di fatto; conformi T. FENUCCI, *In tema di revocazione delle sentenze della Corte costituzionale*, cit., 660-63; P. COSTANZO, *Nonostante la <<sordina>>, la musica resta incerta (Ancora in tema di revocazione delle decisioni della Corte costituzionale)*, in *Scritti in onore di Serio Galeotti*, I, Milano 1998, 301 (il quale coglie “un certo favor almeno teorico” nei confronti della possibilità di chiedere la revocazione nella “risposta” offerta dalla Corte al ricorso per revocazione della sentenza n. 226 del 1993, in *Giur. Cost.* 1993, 1670); F. DAL CANTO, *Giudicato costituzionale*, in *Enc. del Dir. – Agg.*, Milano 2001, 435.

24 In questo ordine di idee è esplicitamente L. PESOLE, *Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale: i più recenti indirizzi giurisprudenziali*, in *Giur. Cost.* 1992, 1612-13, secondo la quale, una volta che la questione fosse risolta, il giudice dovrebbe ottenere una “pronuncia corretta (non importa se ancora una volta procedurale o di merito)”.

25 R. ROMBOLI, *Il giudice chiama a fiori, ma la corte risponde a cuori, il giudice richiama a fiori, ma la corte risponde a picche*, in *Foro It.* 1988, I, 1086.

26 Cfr., per tutti, R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2002-2004)*, Torino 2005, 114 nota 81.

Si consideri il caso della decisione n. 126 del 2013²⁹ in cui la Corte, investita della questione di costituzionalità dell'art. 69 comma 5 l. n. 354/1975 ("Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà") nella parte in cui non conferisce al magistrato di sorveglianza il potere di annullare, in sede di decisione sul reclamo proposto da un detenuto, il provvedimento adottato dall'amministrazione penitenziaria in via di autotutela per l'ipotizzata lesione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., dichiara manifestamente inammissibile la questione per difetto di motivazione sulla rilevanza e assorbe l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato inerente il difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione stessa. Posto che si tratta di due vizi entrambi sanabili dal giudice *a quo*³⁰, il fatto che la Corte abbia dichiarato l'inammissibilità della *quaestio* dopo aver assodato la sussistenza di uno solo di essi – il difetto di motivazione sulla rilevanza – implica che il giudice *a quo* non sa se egli ha anche omesso di motivare o motivato in modo del tutto insufficiente sulla non manifesta infondatezza, con la conseguenza che, nel momento in cui il giudice risolve la questione motivando adeguatamente sulla rilevanza, la Corte potrebbe dichiarare di nuovo la questione inammissibile questa volta perché il giudice *a quo* non ha motivato esaurientemente in punto di non manifesta infondatezza: insomma, astraendo una regola generale, si può dire che in presenza di vizi tutti sanabili dal rimettente, l'assorbimento ha l'effetto di contrastare con il principio

27 Cfr., per es., E. LAMARQUE, *Il seguito delle decisioni della Corte costituzionale*, in E. Malfatti-R. Romboli-E. Rossi (a cura di), *Il giudizio sulle leggi e la sua "diffusione". Verso un controllo di tipo diffuso?*, Torino 2002, 230 nota 105, secondo la quale il problema della riproponibilità della stessa questione da parte del giudice *a quo* nel medesimo procedimento va impostato "in termini diversi dalla natura decisoria, o meno, della decisione della Corte, collegandolo al divieto di impugnazione delle decisioni costituzionali", per cui "la riproposizione è possibile ogni volta in cui essa non diventa "aggiramento" del contenuto prescrittivo della decisione costituzionale", con la conseguenza che "anche una decisione di inammissibilità per un "errore" sanabile dal giudice *a quo* non è impugnabile, e dunque questi non potrà adire di nuovo la Corte, se non dopo aver proceduto alle "integrazioni" necessarie". A noi pare, peraltro, che questa impostazione – definita dalla L. "sostanzialista, e non processualistica, dell'effetto preclusivo endoprocessuale delle pronunce di inammissibilità" – nelle conclusioni non disti poi più di tanto da quella che fa leva sulla distinzione fra carattere decisorio, o meno, della decisione d'inammissibilità, essendo evidente che il vizio non deve essere soltanto sanabile ma deve risultare poi anche effettivamente sanato dal rimettente al fine di poter risolvere identica questione nel medesimo procedimento senza incorrere nella "spada di damocle" della pronuncia d'inammissibilità.

28 Per esempi recenti di decisioni costituzionali sul punto cfr. R. Romboli, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010)*, Torino 2011, 104.

29 In www.giurcost.org.

30 Sul punto cfr., per tutti, V. Onida-M. D'Amico, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi. I. Il giudizio in via incidentale*, Torino 1998, 369, secondo i quali la decisione di inammissibilità non preclude la riproposizione della questione da parte dello stesso giudice *a quo* "quando l'inammissibilità è fondata sulla circostanza che l'ordinanza di rimessione non contiene una motivazione sufficiente sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza, oppure quando la rilevanza, non ancora "attuale" nel momento della prima ordinanza di rimessione, sussiste invece in un momento successivo, o quando il giudice *a quo* può eliminare gli elementi di perplessità (questioni alternative") o di contraddizione che inficiavano la prima ordinanza", mentre "naturalmente ciò non accade quando si tratti di una di quelle decisioni di inammissibilità, per la verità improprie, con cui la Corte in realtà risolve la questione nel merito, per esempio affermando che la situazione denunciata non è rimediabile con una pronuncia costituzionale, perché solo il legislatore può provvedervi".

dell'economia processuale che deve ritenersi applicabile – e che la Corte ha più volte applicato effettivamente in altri ambiti, quale quello, ad esempio, delle questioni sollevate in via subordinata al rigetto di un'altra questione sollevata in via principale³¹ – anche al processo costituzionale.

In altri casi, però, la scelta della Corte di assorbire alcune eccezioni di inammissibilità comporta conseguenze molto più rilevanti: innanzitutto essa in alcune ipotesi può, di fatto, far mutare la natura della decisione di inammissibilità perché, laddove i profili non esaminati ma assorbiti fossero insanabili, infatti, l'assorbimento renderebbe di natura non decisoria una decisione che, se la Corte avesse analizzato anche gli altri profili di inammissibilità, sarebbe potuta essere qualificata come avente natura decisoria in virtù appunto della non rimuovibilità dei vizi sottoposti ad assorbimento; in secondo luogo, anche in quei casi in cui sia il vizio sulla cui base la Corte ha pronunciato l'inammissibilità sia i vizi assorbiti fossero insanabili, a dispetto dell'apparenza, le conseguenze sarebbero di notevole rilievo.

Si pensi alla decisione n. 6 del 2012³² in cui la Corte era stata investita dal Tribunale di Arezzo il quale, nel corso di un procedimento di reclamo proposto ai sensi degli artt. 2674-*bis* cod. civ. e 113-*ter* disp. att. cod. civ. avverso un provvedimento del conservatore dei registri immobiliari, aveva sollevato questione di costituzionalità dell'art. 317-*bis* cod. civ. per contrasto con gli artt. 3 e 30, comma 3 Cost.: ebbene la Consulta dichiara la manifesta inammissibilità della questione pervenutale riscontrando il profilo d'inammissibilità costituito dal fatto che la questione di costituzionalità è sollevata, sì, da un giudice ma non nel corso di un giudizio perché tale non potrebbe essere considerato il procedimento di reclamo *de quo*, al contempo assorbendo il motivo di inammissibilità eccepito dall'Avvocatura e incentrato sull'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella configurabilità degli istituti processuali. E' chiaro che, indipendentemente e a prescindere dalla valutazione pure del profilo di inammissibilità costituito dall'ampia discrezionalità in tema di conformazione degli istituti processuali, il giudice *a quo* non avrebbe comunque potuto risolvere la questione nel medesimo processo a ciò risultando ostativa la circostanza che quest'ultimo non è qualificabile un giudizio nella fattispecie concreta del giudizio principale da cui aveva preso l'avvio la questione di costituzionalità. Tuttavia, è anche vero che nei giudizi futuri e cioè nei confronti degli altri giudici non sarebbe stato irrilevante la valutazione della Corte in riferimento all'altro motivo di inammissibilità, nella circostanza assorbito: infatti ben potrebbe accadere che un altro giudice questa volta nel corso di un procedimento qualificabile quale giudizio sollevi la questione di costituzionalità delle stesse disposizioni legislative e sotto questo profilo sarebbe stato rilevante per lo stesso sapere se la discrezionalità legislativa a cui sopra si è fatto cenno poteva costituire un valido motivo per impedire l'esame nel merito della *quaestio*.

4) *La differenza fra assorbimento dei vizi di costituzionalità e assorbimento dei vizi di inammissibilità in punto di giudicato implicito –*

31 ... o anche delle questioni sollevate in via subordinata all'accoglimento di un'altra questione sollevata in via principale: sul punto cfr. A. SACCOMANNO, *La proposizione di questioni subordinate nel giudizio incidentale*, in *Giur. Cost.* 2001, 1040 ss.

32 In www.giurcost.org.

C'è infine un'altra non secondaria differenza fra assorbimento dei vizi di costituzionalità e assorbimento dei vizi di inammissibilità: alludiamo alla questione del cosiddetto giudicato implicito³³.

Come abbiamo tentato di dimostrare in altra sede³⁴, con riferimento al "significato" da conferire al "silenzio" serbato dalla Corte in relazione alle censure assorbite si può ritenere, anche alla luce dei *dicta* – non sempre chiari ma suscettibili sotto certi profili di differenti interpretazioni, a dir la verità – contenuti nella sentenza n. 262 del 2009 della Corte costituzionale³⁵, che, se i vizi non sono legati da alcun rapporto di connessione ma risultano del tutto autonomi fra di loro, sui vizi assorbiti non può ritenersi formata alcuna risposta neanche implicita da parte della Corte e dunque nessun giudicato implicito, mentre se i vizi sono interdipendenti fra di loro e dunque avvinti in un rapporto di pregiudizialità, allora si può ragionare nei termini, appunto, di giudicato implicito e cioè si può sostenere che il vaglio positivo in ordine al contrasto con la disposizione costituzionale esaminata dalla Corte deve ritenersi inclusiva e cioè risolutiva, *ex se*, della questione posta in merito al vizio non esaminato in quanto assorbito dalla Corte. Totalmente diverso è invece, a nostro sommo avviso, il ragionamento che deve essere condotto in quest'ambito in merito ai vizi di inammissibilità.

Prima però di esporre la nostra opinione in materia riteniamo opportuno ricordare che, a giudizio di una certa impostazione dottrinale³⁶, è fondamentale distinguere, rispetto a tutti gli altri casi, l'ipotesi in cui il vizio assorbito rientri nel novero di quei vizi che devono costituire oggetto di delibazione *in limine iudicii* attenendo ad un vero e proprio presupposto di esistenza del processo e cioè ad un requisito che deve sussistere prima della proposizione della domanda affinché possa venire in essere un processo anche se, in ipotesi, destinato ad arrestarsi subito³⁷: ebbene – si sostiene – in

33 E' bene precisare che con questa espressione non si intende alludere al giudicato implicito di cui ragiona la dottrina con riferimento alla del tutto differente problematica relativa alla possibilità di desumere, appunto, un giudicato implicito dalle sentenze costituzionali e cioè se i singoli operatori e *in primis* in giudici possano estendere interpretativamente gli effetti di annullamento discendenti dalla declaratoria di incostituzionalità di una norma anche ad altre norme aventi identico contenuto non "colpite" direttamente dalla Corte rendendole così automaticamente inefficaci: su questa questione problematica rinviamo a V. CRISAFULLI, *In tema di questioni consequenziali alla pronuncia di illegittimità costituzionale di un principio generale*, in *Giur. Cost.* 1961, 1978-79; F. FENUCCI, *Giudicato implicito ed impliciti effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi sugli atti amministrativi*, in *Giur. Cost.* 1981, I, 1993-94; A. CELOTTO, *Problemi derivanti dalla ennesima negazione del c.d. giudicato implicito delle sentenze costituzionali*, in *Giur. Cost.* 1997, spec. 1804 ss.; volendo, A. BONOMI, *Ai fini della violazione del giudicato costituzionale è necessario che la legge dichiarata incostituzionale e quella riproduttiva siano perfettamente identiche?*, in *Forum di Quad. Cost.* 2013, partic. § 5.

34 Ci permettiamo di rinviare sul punto ad A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi*, cit., 171 ss.

35 In *Giur. Cost.* 2009, 3686-87.

36 Il riferimento è a M. ESPOSITO, *L'arbitrato tra autonomia privata e giurisdizione*, in *Giur. Cost.* 1998, 251 ss.

37 Per questa definizione cfr. C. MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, I, Torino 1995, 40 ss.

tal caso e cioè nell'ipotesi in cui la Corte assorba un vizio relativo non ad un presupposto semplicemente di validità o di procedibilità del processo – tale, cioè, da dover “esistere prima della proposizione della domanda perché il processo possa, anziché arrestarsi subito, procedere fino al conseguimento del suo scopo normale”³⁸ ossia la pronuncia nel merito –, ma ad un presupposto – come si diceva poc'anzi e nei termini in cui lo si esplicitava poco fa – di esistenza del processo, si deve ritenere che la Corte si sia voluta esprimere implicitamente e oggettivamente sull'insussistenza del vizio attinente, appunto, al presupposto di esistenza del processo.

La tesi è stata concretamente sostenuta con riferimento all'ordinanza n. 410 del 1997³⁹, in cui la Corte, investita dal Collegio arbitrale di Carrara della questione di costituzionalità dell'art. 238 cod. proc. civ. così come formulato in relazione ai riferimenti religiosi contenuti nella formula del giuramento stesso per l'ipotizzata violazione degli artt. 3, 19 e 24 Cost., rileva che già con la sentenza n. 334 del 1996⁴⁰ era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte relativa ai riferimenti religiosi della formula del giuramento e conclude che resta pertanto “impregiudicata ogni valutazione circa la legittimazione del collegio rimettente a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale”, dichiarando così la questione manifestamente inammissibile.

Ebbene, si è osservato che la Corte si sarebbe dovuta occupare prioritariamente e cioè *in limine iudicii* della questione della legittimazione del giudice arbitrale ad adire la Consulta – trattandosi di un vero e proprio presupposto di esistenza del processo –, mentre essa ha invertito l'*ordo iudicandi* valutando dapprima il vizio inerente la circostanza che si trattava di questione già accolta con precedente decisione: da questo presupposto si trae la conclusione che “dietro l'agnostica affermazione [per la quale resta impregiudicata la sussistenza del vizio di legittimazione del giudice *a quo*] – in esito alla inversione del dovuto *iter* – traspare il riconoscimento della legittimazione del collegio arbitrale. La questione, cioè, non è rimasta impregiudicata” e si prosegue osservando che “l'incidente di costituzionalità ha dato luogo ad una pronuncia della Corte costituzionale, il che significa che il *giudice* remittente ha avuto accesso al processo costituzionale. La Corte non sarebbe neppure potuta pervenire all'ordinanza di manifesta inammissibilità sena avere prima (positivamente) deciso della esistenza o meno, in capo al soggetto che le aveva rimesso gli atti, del potere di introdurre il giudizio”⁴¹.

38 M. ESPOSITO, *L'arbitrato tra autonomia privata e giurisdizione*, cit., 252 nota 5.

39 In *Giur. Cost.* 1997, 3781 ss.

40 In *Giur. Cost.* 1996, 2919 ss.

41 M. ESPOSITO, *L'arbitrato tra autonomia privata e giurisdizione*, cit., 252, secondo cui la Corte non poteva giudicare dell'ammissibilità della questione sollevata “schivando il suddetto problema [quello della legittimazione degli arbitri], qualificandolo come impregiudicato, dal momento che, così procedendo, essa ha invece dimostrato *oggettivamente* di aver ritenuto la sussistenza del presupposto processuale in discorso” (p. 253 nota 5).

Ora, questa tesi, secondo la quale la Corte, “qualora avesse ritenuto inesistente il potere del collegio arbitrale, avrebbe dovuto pronunciare l’inammissibilità (*rectius*: l’irricevibilità) dell’ordinanza di remissione. Non avendolo fatto, ha oggettivamente riconosciuto il potere del collegio arbitrale di sollevare questione di legittimità costituzionale, dal momento che le questioni non possono rimanere impregiudicate secondo libera scelta del giudice”, non ci lascia per nulla persuasi ma, anzi, ci trova fortemente perplessi.

Più in particolare, non riteniamo affatto che si possa – in questo come anche in altri casi consimili che si dovessero presentare – ragionare, come pure esplicitamente si fa⁴², di una sorta di giudicato implicito con riferimento al vizio di inammissibilità rimasto assorbito, quasi che si potesse, così, instaurare un qualche parallelismo con i vizi di costituzionalità dichiarati assorbiti e legati da un rapporto di connessione e dunque di pregiudizialità con quello esaminato: e questo sulla base di varie ragioni che tenteremo di esporre.

Innanzitutto la stessa distinzione da cui muove e prende le mosse l’impostazione dottrinale succitata e cioè quella fra presupposti di esistenza del processo – la cui assodata insussistenza dovrebbe preludere ad una pronuncia di irricevibilità della questione – e presupposti di validità del processo – la cui accertata non sussistenza dovrebbe comportare la pronuncia di inammissibilità – non convince, benché vanti una teorizzazione illustre in tempi sia pure non recenti.

Già a suo tempo il Pierandrei⁴³ aveva delineato effettivamente la distinzione, assai simile per non dire sostanzialmente identica a quella poc’anzi esposta, fra l’irricevibilità (o l’improcedibilità), formula da riservare, a suo avviso, ai vizi inerenti l’instaurazione del giudizio incidentale, e l’inammissibilità (o l’improponibilità), “tipologia” decisoria dallo stesso autorevole studioso ritenuta idonea, invece, con riferimento ai vizi incidenti sulla sostanza e cioè sul merito della questione: in altri termini, a giudizio dell’illustre autore irricevibile sarebbe dovuta essere considerata la questione che “nel suo prodursi in fatto non corrisponde al modello descritto dall’ordinamento”⁴⁴, come nel caso in cui essa non fosse sorta dinanzi ad un giudice oppure fosse manifestata in un procedimento che non sia un giudizio o non avesse presentato alcuna rilevanza per la soluzione della controversia, mentre inammissibile sarebbe dovuta essere valutata la questione “nell’ipotesi in cui non corrisponda al fine istituzionale per cui è prevista dall’ordinamento”⁴⁵, come quando fosse stata proposta contro un atto che non sia una legge formale o non sia dotato di valore di legge o fosse

42 Cfr., infatti, proprio M. ESPOSITO, *L’arbitrato tra autonomia privata e giurisdizione*, cit., 253 nota 7, secondo il quale “sembra estremamente improbabile prima ancora che infondato” sostenere che la Corte “disponga del potere di estrapolare dal contesto delle questioni che vengono al suo esame alcune – e tra esse anche quelle di rito – al fine di sottrarle al regime di efficacia delle decisioni, in forza del quale si ha anche giudizio per implicito”.

43 Cfr. F. PIERANDREI, *Corte costituzionale*, Milano 1962, 961.

44 Cfr. F. PIERANDREI, *op. e loc. cit.*

45 Cfr. F. PIERANDREI, *op. e loc. cit.*

stato invocato un parametro privo di carattere costituzionale o la questione fosse stata politica o fosse risultata attinente non alla validità dell'atto ma all'interpretazione della norma o la questione fosse stata sollevata contro un atto per un motivo o per un altro non più applicabile.

Ora, questa distinzione individuata dal Pierandrei fra “questioni pregiudiziali attinenti al processo” e “questioni preliminari di merito” – oltrech  di dubbio accoglimento gi  sotto un profilo dogmatico e concettuale – non   mai stata comunque seguita – come rilevato ed ammesso, del resto, dallo stesso Pierandrei⁴⁶ – dalla Corte costituzionale, la quale non ha mai utilizzato – se si escludono i primi anni di giurisprudenza costituzionale – e in ogni caso non utilizza praticamente pi  nel processo in via incidentale la formula dell'irricevibilit ⁴⁷, avendo invece, caso mai, seguito ben altra distinzione e in particolare quella – gi  ricordata in precedenza – fra vizi sanabili e vizi insanabili con riferimento ai vizi relativi alle condizioni di instaurazione del processo costituzionale⁴⁸.

In secondo luogo, poi, non ci sembra neanche che si possa ragionare di un *ordo iudicandi* da seguire rigorosamente e scrupolosamente con riferimento ai vizi di inammissibilit , nel senso che quelli attinenti ai presupposti di esistenza del processo debbano avere la precedenza su tutti gli altri: ci pare, anzi, che sia la stessa giurisprudenza costituzionale a dimostrare inequivocabilmente il contrario e cio  che “non sempre   necessario decidere le questioni in un rigido ordine di pregiudizialit , potendo intervenire anche valutazioni di opportunit  ed economia”⁴⁹. Ben   potuto accadere, non a caso, che, ad esempio, la valutazione della sussistenza del vizio della carenza di forza di legge dell'atto impugnato – che pure sembrerebbe pregiudiziale *naturaliter* a tutti gli altri e dunque da esaminare per primo in quanto un presupposto di esistenza del processo – sia stata posposta all'esame della sussistenza di altri vizi non pregiudiziali o non cos  pregiudiziali, al punto tale che siffatto vizio   anche risultato il vizio addirittura assorbito: si pensi all'ordinanza n. 399 del 2000⁵⁰, in cui la Corte, dopo aver assodato il difetto di rilevanza, rileva che “la predetta ragione di inammissibilit  esime la Corte da ogni ulteriore valutazione circa la forza di legge della disposizione impugnata...”.

46 Cfr. F. PIERANDREI, *Corte costituzionale*, cit., 962, il quale constatava che la Corte non aveva seguito la distinzione da lui delineata ma aveva bens  acceduto ad un criterio di “longanimit ” con il restituire gli atti al giudice *a quo* affin  questi provvedesse a sanare il vizio.

47 Sul punto cfr. le osservazioni della Nota Redaz. all'ord. n. 161 del 2001, in *Giur. Cost.* 2001, 1308 e di A. RUGGERI-A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino 2009, 133.

48 In dottrina lo rileva anche R. ROMBOLI, *Decisioni di inammissibilit  o fondate su errore di fatto e limiti alla riproposizione da parte del giudice a quo della stessa questione nel corso del medesimo giudizio*, cit., 168-69.

49 Cos  la Nota Redaz. all'ord. n. 399 del 2000, in *Giur. Cost.* 2000, 2810.

50 In *Giur. Cost.* 2000, 2809.

Infine la stessa tesi del giudicato implicito sui vizi di inammissibilità ci pare che ad un attento esame non regga.

Già infatti con riferimento ai vizi di costituzionalità, come abbiamo cercato di mettere in evidenza altrove partendo dalle statuizioni contenute nel *leading case* costituito dalla sentenza n. 262 del 2009 della Corte costituzionale⁵¹, non è possibile ragionare di un giudicato implicito in relazione ai vizi dichiarati assorbiti dalla Corte nella decisione, cioè, nonostante alcune pur autorevoli opinioni dottrinali in senso contrario – circoscritte, peraltro, al solo caso in cui la Corte abbia dichiarato incostituzionale una certa disposizione dopo aver assodato la sussistenza di un vizio sostanziale e abbia così assorbito i vizi di carattere formale⁵² –, l'accertamento della sussistenza di uno qualunque dei vizi non implica mai alcuna pronuncia implicita sugli altri vizi rimasti assorbiti sui quali non si forma mai dunque un giudicato implicito: come è stato efficacemente osservato da un autorevole costituzionalista sotto il profilo del quale stiamo discorrendo, "il c.d. "giudicato implicito" è un non-senso"⁵³.

L'unica ipotesi in cui pare possibile ragionare nei termini di giudicato implicito è quella in cui i vizi siano legati da un rapporto di connessione e dunque di pregiudizialità fra di loro: in questo caso, infatti, è legittimo ritenere – sebbene sul punto nella stessa decisione n. 262 del 2009 la Corte costituzionale non si sia formalmente ed espressamente pronunciata – che la soluzione del dubbio posto sui vizi esaminati sia risolutiva *ex se* della soluzione del dubbio sollevato su quelli poi assorbiti.

Ora, nel caso dei vizi di inammissibilità non ci sembra che possa essere tendenzialmente mai riscontrato un rapporto di connessione e dunque di pregiudizialità fra essi in grado, come tale, di far ritenere che la soluzione dell'uno comporti una presa di posizione tacita della Corte sull'altro o sugli altri assorbiti. Per ritornare all'esempio della decisione n. 399 del 2000 poco sopra citata, non ci pare che fra il vizio del difetto di rilevanza e quello della carenza di forza di legge dell'atto impugnato vi sia alcun rapporto di connessione e pertanto di pregiudizialità, nel senso che la soluzione dell'uno non offre indicazioni sicure né in un senso né nell'altro in relazione alla soluzione dell'altro. In conclusione, ci pare di poter osservare come, a fronte di qualche elemento in comune, fra la prassi dell'assorbimento dei vizi di inammissibilità e la tecnica dell'assorbimento dei vizi di costituzionalità siano riscontrabili tali e tante differenze da renderli difficilmente inquadrabili nel novero di una stessa *species*: insomma, non si tratta di due *genera* della medesima *species*, ma di *duae species* totalmente differenti che, come tali, necessitano, ognuna di esse, di un proprio inquadramento concettuale e dogmatico e dunque di approfondimenti del tutto distinti.

51 Cfr., volendo, A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi*, cit., 177 ss.

52 Trattasi delle tesi – identiche nelle premesse da cui muovono anche se diverse poi nelle conclusioni a cui approdano con riferimento al "significato" da conferire al giudicato implicito che esse reputano, appunto, formatosi sui vizi formali assorbiti – di P.A. CAPOTOSTI, *Intervista*, in A. CELOTTO (a cura di), *Il lodo Alfano – Prerogativa o privilegio?*, Roma 2009, 91-2 e di A. PACE, *Il giudicato implicito della sent. n. 24 del 2004 relativamente alla inidoneità della legge ordinaria a disciplinare ipotesi di improcedibilità penal-processuali in deroga agli artt. 3 e 24 Cost.*, in *Giur. Cost.* 2009, 3702-05.

53 Così F. MODUGNO, *Prerogative (o privilegi?) costituzionali e principio di uguaglianza*, in *Giur. Cost.* 2009, 3972 nota 1.